

Avv. MARIA TERESA RIDOLFI

Via Fratelli Rosselli n. 11 – Cento (FE)
Tel 051-6832839 Fax 051-6856098
e-mail: mariateresa@avvridolfi.it
PEC mariateresa.ridolfi@ordineavvocatiferrara.eu

Avv. ROMINA FILIPPINI

Via Delle Lame n. 60 – Bologna (BO)
Tel 051-220992 Fax 051-6491620
e-mail: romina.filippini@alice.it
PEC: romina.filippini@ordineavvocatiferrara.eu

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA**SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare

e richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti

dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per la Sig.ra **Nardò Carmina**, C.F. NRD CMN 55D55 L049B, nata a Taranto (TA) il 15.04.1955, domiciliata a Cento (FE), 40042, alla Via Due Giugno n. 26, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Ridolfi del Foro di Ferrara (C.F. RDL MTR 74T63 A944K) e dall'Avv. Romina Filippini del Foro di Ferrara (C.F. FLP RMN 68R65 A965J), giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Cento (FE), 44042, alla Via F.lli Rosselli n. 11 presso e nello studio dell'Avv. Ridolfi; la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge relativi al presente procedimento agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata mariateresa.ridolfi@ordineavvocatiferrara.eu e romina.filippini@ordineavvocatiferrara.eu oppure ai numeri di fax 051/685.60.98 e 051/649.16.20,

- ricorrente -

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, 40100, alla Via G. Reni n. 4,

- resistente -

- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, C.F. 80062970373, con sede in Bologna, 40126, alla Via De' Castagnoli n. 1, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, 40100, alla Via G. Reni n. 4,

- resistente -

- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – Ambito Territoriale Provincia di Bologna, C.F. 80062970373, in persona del Dirigente *pro tempore*,



con sede in Bologna, 40126, alla Via De' Castagnoli n. 1, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, 40100, alla Via G. Reni n. 4,

- **resistente** -

- **Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano**, C.F. 80074550379, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in San Giorgio di Piano (BO), 40016, alla Via Gramsci n. 13, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, 40100, alla Via G. Reni n. 4,

- **resistente** -

- **Istituto Comprensivo di Argelato**, C.F. 91200110376, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in Argelato (BO), 40500, alla Via I Maggio n. 8, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Bologna, 40100, alla Via G. Reni n. 4,

- **resistente** -

nonché nei confronti di

- **tutto il personale inserito dal n. 197 sino ad esaurimento della graduatoria definitiva di istituto di III fascia del personale ATA del 03.03.2015 dell'Istituto Comprensivo di Argelato - in qualità di scuola capofila- per il profilo professionale di “collaboratore scolastico”,** poichè controinteressati al reinserimento della ricorrente in graduatoria come diretta conseguenza dell'accoglimento del presente ricorso,

- **potenziali resistenti** -

In punto a: impugnazione del provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro di data 22.12.2015 disposto dal Dirigente Scolastico dell'I.C. San Giorgio di Piano e impugnazione del provvedimento di depennamento dalla graduatoria di data 11.01.2016 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.C. di Argelato.

* * *

FATTO

1) In data 01.10.2014, a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 717 del 05.09.2014, la Sig.ra Nardò Carmina ha presentato al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Argelato (BO), in qualità di Dirigente della scuola capofila prescelta, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA della provincia di Bologna, per il profilo professionale di “collaboratore scolastico” (**doc. 1:** copia D.M. n. 717 del 05.09.2014; **doc. 2:** domanda di inserimento in graduatoria);



2) in data 03.03.2015 veniva pubblicata la graduatoria definitiva del personale ATA per l'istituto capofila di cui al codice identificativo BOIC833002, riportando il nominativo dell'odierna ricorrente alla posizione n. 196 del profilo professionale di collaboratore scolastico, con un punteggio pari a 11,5 (**doc. 3:** graduatoria definitiva di istituto);

3) con provvedimento del 25.09.2015, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano, Dott.ssa Cinzia Quirini, ed in virtù dello stazionamento della ricorrente alla posizione n. 10 della graduatoria di istituto degli aspiranti a supplenza in qualità di personale ATA per il profilo professionale di collaboratore scolastico, la Sig.ra Nardò è stata individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparto scuola (**doc. 4:** contratto individuale di lavoro del 25.09.2015 -PROT. n. 5068/C4 con relative dichiarazioni della ricorrente);

4) in virtù di successivo accertamento operato dall'Istituto Scolastico di San Giorgio di Piano lo stesso riscontrava a carico dell'odierna ricorrente la sussistenza di una condanna penale. In particolare emergeva che la Sig.ra Nardò, in data 15.02.2013, è stata condannata dal Tribunale di Ferrara, con pena sospesa, per il reato di *“violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa”* previsto dall'art. 335 cod. pen. per non aver denunciato alla Pubblica Autorità il furto di un ciclomotore di sua proprietà e del quale la stessa era stata nominata custode giudiziale nell'ambito di un giudizio di accertamento delle responsabilità conseguenti a sinistro stradale dove era rimasto coinvolto il figlio in veste di conducente.

5) con comunicazione del 22.12.2015, consegnata nelle mani dell'odierna ricorrente in pari data esclusivamente a fini conoscitivi, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano disponeva l'immediata risoluzione del contratto individuale di lavoro del 25.09.2015 sulla base del disposto dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, stante il riscontro di una omissione (*id est* mancata menzione di una condanna penale) rinvenuta nella parte della domanda di inserimento in graduatoria riservata ad “Altre dichiarazioni” (**doc. 5:** risoluzione contrattuale del 22.12.2015) e considerata alla stregua di una dichiarazione non veritiera;

6) preso atto del provvedimento emesso dal Dirigente dell'I.C. di San Giorgio di Piano, comunicato successivamente alla scuola capofila di Argelato in data 07.01.2016, il Dirigente Scolastico di quest'ultima, in persona della Dott.ssa Maria Rosa Borghi, avvalendosi “del potere di autotutela e autocontrollo” conferito alla



P.A. “in presenza di errori materiali e di pubblico interesse” emetteva, in data 11.01.2016 ed a carico della ricorrente, un decreto di depennamento dalla graduatoria di istituto per tutto il triennio 2014-2017 ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera d) D.M. n. 717 del 05.09.2014 (**doc. 6:** decreto di depennamento dalla graduatoria dell’11.01.2016);

7) con lettera del 02.02.2016, trasmessa a mezzo pec e raccomandata a.r. agli istituti comprensivi di San Giorgio di Piano ed Argelato, nonché al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’odierna ricorrente, per il tramite della scrivente, impugnava ad ogni effetto di legge la risoluzione del contratto individuale di lavoro del 22.12.2015, nonché il decreto di depennamento dalla graduatoria di istituto per il triennio 2014-2017, poiché illegittimi in fatto ed in diritto, oltre che contrari ai principi di proporzionalità della misura irrogata e di omessa valutazione circa la natura impediente del reato ascritto in relazione alla conclusione del contratto stipulato (**doc. 7:** lettera di impugnativa di licenziamento del 02.02.2016);

8) in virtù di chiarimenti richiesti dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Argelato in merito all’avvenuta impugnazione del decreto di depennamento e contestuale richiesta della Sig.ra Nardò di reinserimento nella stessa, la medesima inoltrava, a mezzo pec ed in data 04.02.2016, lettera di precisazione delle motivazioni, così come esposte già in sede di impugnativa di licenziamento del 02.02.2016 (**doc. 8:** lettera di chiarimenti del 04.02.2016);

9) la Sig.ra Nardò non ha mai ricevuto alcun riscontro alle suddette missive e per tale ragione si è determinata a presentare ricorso all’intestato Tribunale per le ragioni che verranno esposte nell’immediato prosieguo.

*

DIRITTO

1. Sulla competenza e giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione ad entrambi i profili di impugnazione oggetto del presente ricorso.

L’odierno giudizio, come detto, riguarda l’impugnazione di due distinti ma consequenziali provvedimenti: la risoluzione del contratto di lavoro da parte dell’I.C. San Giorgio di Piano ed il depennamento della Sig.ra Nardò dalla graduatoria triennale d’istituto.

Per mero tuziorismo difensivo si ritiene opportuno riservare un breve paragrafo del presente ricorso alla disamina della competenza e giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione ad entrambi gli aspetti controversi che si andranno ad affrontare, e ciò a maggior ragione in quanto il rapporto di lavoro della ricorrente è



inquadrabile nel pubblico impiego ed è correlato all'inserimento in una pubblica graduatoria.

Preliminarmente alla statuizione di competenza del giudice ordinario in materia di procedimenti comparativi finalizzati alla formazione di una graduatoria per un tempo successivo a quello di avvenuta proposizione della domanda, occorre procedere ad una puntuale disamina sulla giurisdizione *ex lege* sussistente in tema di licenziamento individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Sul punto, è pacifico come siano devolute alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e non, la responsabilità dirigenziale, nonché le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte.

L'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede infatti che al giudice ordinario vengano devolute tutte le controversie inerenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il Giudice Ordinario, pertanto, adotta nei confronti delle pubbliche amministrazioni tutti i provvedimenti, siano essi di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati, con la conseguenza che le relative sentenze con le quali ne riconosce il diritto all'assunzione, ovvero ne accerta la violazione di norme sostanziali o procedurali finalizzate alla successiva assunzione, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

Inoltre, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, anche la giurisdizione in materia di graduatorie permanenti del personale scolastico nonché di controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria spetta al Giudice Ordinario.

Come stabilito dalla Cassazione, infatti, se nella formazione e gestione delle graduatorie di cui trattasi la pubblica amministrazione agisce con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, la domanda diretta ad ottenere un reinserimento in graduatoria non può che essere di competenza del Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro (cfr. Cass. Civ. 25773/2015).

Ciò in quanto, in un caso siffatto, non possono configurarsi le procedure concorsuali di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 per assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che



individui i vincitori, né possono essere individuate altre categorie di attività autoritativa di cui all'art. 2 comma 1 del sopra citato D.Lgs. (si veda per tutte Cass. Civ. S.U. n. 17466/2009; Cass. Civ. S.U. 3032/2011; Cass. Civ. S.U. 20453/2014). Così come nel caso di specie, che verte esclusivamente sull'inserimento in una graduatoria preordinata al conferimento di incarichi che eventualmente si rendessero disponibili, di coloro i quali siano in possesso di determinati requisiti.

Tale sistema, differentemente dall'usuale *iter* concorsuale, produce come diretto risultato l'assunzione solo eventuale e futura del candidato, poiché connessa agli effettivi posti di lavoro che di volta in volta si renderanno disponibili all'interno della pubblica amministrazione.

Inoltre, sin dal 2010, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sent. S.U. n. 1203/2000, hanno ritenuto che *“nel sistema di reclutamento basato su graduatorie (...) formato in base a criteri fissi e prestabiliti da una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, il soggetto che chiede l'inserzione nelle medesime fa valere il suo diritto al lavoro e le relative controversie debbono essere conosciute dal Giudice Ordinario ai sensi degli artt. 2, L. n. 2248 del 1865 3 dell'art. 2907 c.c.”*.

In tale ottica, la giurisdizione amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 63 D.Lgs. 165/2001 è limitata esclusivamente a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando di concorso e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Cosicché, come ribadito da successiva pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte con sen. n. 3399/2008 e decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2011, nella fattispecie in parola non vi resta in alcun modo compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, poiché, peraltro, la medesima è preordinata al conferimento di posti di lavoro, solo eventuali, che man mano si rendessero disponibili.

Esulano quindi dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo, per rientrare in quella del Giudice Ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale scolastico.

Nella materia oggetto del contendere, pertanto, il Giudice Amministrativo non ha giurisdizione in quanto, al di là del *petitum* formale, la pretesa fatta valere si



configura come una situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale, come ribadito da pronuncia del Consiglio di Stato con set. n. 774/2012, la Pubblica Amministrazione esercita esclusivamente poteri negoziali e non amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali.

I decreti ministeriali che disciplinano le graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato, infatti, non rivestono il carattere di atti di diritto pubblico, espressione quindi, del potere organizzatorio-autoritativo della Pubblica Amministrazione, ma di determinazioni assunte dall'amministrazione con le capacità ed i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, dalle quali non possono che scaturire diritti soggettivi volti ad ottenere la conformità alla legge degli atti di gestione delle graduatorie per il conferimento di incarichi (sent. Cons. di Stato n. 113/2013).

*

2. Sulla qualificazione giuridica del provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro in questa sede impugnato.

Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro posto in essere dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano in data 22.12.2015 trova la sua *ratio* nell'accertamento, effettuato a carico della Sig.ra Nardò, di presunte falsità documentali e/o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

In particolare, nel provvedimento Prot. n. 7319/C4 (cfr. doc. 5 *cit.*) è stata disposta - con effetto immediato - la risoluzione del contratto di lavoro prot. n. 5068/C4 del 25/09/2015 in base al disposto dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 concernente la "*decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera*" in quanto:

- nella domanda della collaboratrice scolastica Signora Nardò Carmina si evince che la stessa ha dichiarato di non aver riportato condanna penale;
- a seguito di controllo effettuato dall'istituto comprensivo di San Giorgio di Piano presso il casellario giudiziale è risultato invece che la Sig.ra Nardò ha riportato una condanna penale, con pena sospesa, per il reato di "*violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa*" previsto dall'art. 335 cod. pen. per non aver denunciato alla Pubblica Autorità il furto di un ciclomotore di sua proprietà e del quale la stessa era stata nominata custode giudiziale nell'ambito di un giudizio di accertamento delle responsabilità conseguenti a sinistro stradale dove era rimasto coinvolto il figlio in veste di conducente.



Pertanto, a seguito della verifica effettuata dalla Pubblica Amministrazione interessata (I.C. San Giorgio di Piano) e a fronte della riscontrata sussistenza di una iscrizione nel casellario giudiziale a carico della Sig.ra Nardò, la Dirigente Scolastica ha proceduto al licenziamento immediato della stessa avvalendosi del D.P.R. 445/2000 e obliterando *in toto* il procedimento disciplinare previsto dal D.Lgs. 165/2001 (T.U. sul Pubblico Impiego), di gran lunga più garantista e posto a tutela del lavoratore.

In prima battuta si contesta la legittimità del ricorso all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 in quanto l'assunzione della Sig.ra Nardò non può considerarsi un beneficio conseguente ad un provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, laddove l'inserimento nella graduatoria d'istituto - che poi ha permesso alla stessa di essere assunta come collaboratrice scolastica presso l'Istituto scolastico di San Giorgio di Piano - non è avvenuto grazie alla mancata compilazione della parte di modulo di domanda avente ad oggetto l'aver riportato o non riportato condanne penali. Come si illustrerà nel prosieguo, infatti, la tipologia di condanna riportata dalla ricorrente (tra l'altro con pena sospesa) da un lato non avrebbe impedito l'iscrizione della ricorrente nella graduatoria e dall'altro lato la mancata dichiarazione da parte della stessa non ha avuto alcuna rilevanza ai fini dell'inserimento nella medesima graduatoria o del punteggio riportato.

Vero è che se la Sig.ra Nardò si fosse avveduta della necessità di dichiarare la condanna riportata e avesse agito di conseguenza nulla sarebbe cambiato in relazione al suo inserimento in graduatoria o nel punteggio riportato.

Diverso sarebbe stato, ad esempio, il caso in cui la ricorrente avesse falsamente dichiarato di possedere un certo titolo di studio richiesto quale *condicio sine qua non* ai fini della partecipazione ad un concorso.

La Dirigente Scolastica di San Giorgio di Piano, quindi, per porre fine al rapporto di lavoro tra l'istituto scolastico e la ricorrente, si è avvalsa di una clausola risolutiva di legge (*id est* l'art. 75 del D.P.R. 445/2000) senza che ne ricorressero i presupposti e ciò determina la nullità e l'illegittimità del suo operato nonché di quello successivo posto in essere dalla Dirigente Scolastica di Argelato che ha depennato la ricorrente dalla graduatoria.

Ciò detto, non vi è chi non veda come la risoluzione immediata del rapporto di lavoro della Sig.ra Nardò ad opera della Dirigente dell'I.C. di San Giorgio di Piano debba considerarsi alla stregua di un vero e proprio licenziamento di carattere disciplinare.



Vero è che, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza e ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione con sent. n. 17652/2007 “... *il giudicato penale addotto a fondamento del provvedimento datoriale di licenziamento (...) deve considerarsi alla stregua di una condotta manchevole del lavoratore per cui in relazione al procedimento contemplato per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 30 novembre 1982, ed alla stregua dei principi fissati da tale sentenza, il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari nella specifica disciplina, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dai commi 2 e 3 della citata norma, circa la contestazione dell’addebito ed il diritto di difesa ...*”.

Quindi, il licenziamento motivato da una condotta colposa o, comunque, manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari nella specifica regolamentazione del rapporto, deve essere senza dubbio considerato di natura meramente disciplinare.

A tale assunto è poi da aggiungersi che con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 vengono introdotte numerose novità in materia di sanzioni disciplinari dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche: questi, in particolare, sono sottoposti a licenziamento disciplinare per le fattispecie tassativamente in esso previste, ovvero, tra tutte, quelle di cui alla lettera d) del medesimo decreto che disciplina l’ipotesi di “*falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera*”.

Il provvedimento risolutorio del contratto di lavoro emesso dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano, unitamente a quello successivo di depennamento dalla graduatoria emesso dalla scuola capofila di Argelato, dovranno pertanto essere ascritti, per la *ratio* che da essi trova fondamento, alla stregua di provvedimenti di natura disciplinare.

E proprio la natura disciplinare dei suddetti provvedimenti, unitamente alle sanzioni di particolare gravità adottate nei confronti della lavoratrice ricorrente, impongono di valutare la legittimità della scelta effettuata dagli istituti scolastici resistenti di ricorrere all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 anziché dare impulso ad un ordinario procedimento disciplinare previsto dalla *lex specialis* costituita dal bando ministeriale per l’accesso alle graduatorie, dal CCNL 29/11/2007 per il comparto scuola nonché dalle altre norme giuslavoristiche applicabili al lavoro presso le P.A.



3. Sull'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e sulla conseguente illegittimità degli effetti del provvedimento di depennamento disposto con successivo decreto dell'11.01.2016.

Nel C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29.11.2007 ed espressamente richiamato nel provvedimento di risoluzione del contratto ivi impugnato, con riferimento alle sanzioni disciplinari del personale ATA, vengono elencati una serie di elementi che devono necessariamente essere valutati al fine di addivenire ad una corretta comminazione della sanzione disciplinare: occorre, in particolar modo, fare riferimento all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate in relazione alla prevedibilità dell'evento, alla rilevanza degli obblighi violati, alla responsabilità connessa alla posizione di lavoro occupata dal dipendente, al grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o ai terzi, nonché alla sussistenza di circostanze aggravanti ed attenuanti.

Allo stesso modo l'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" statuisce che il procedimento disciplinare debba essere concluso con un atto di archiviazione o irrogazione di una sanzione; ovvero tramite un provvedimento espresso adottato nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza censurata nel caso di volta in volta in esame.

È evidente come nel caso di specie tali principi siano stati di gran lunga disattesi dai Dirigenti degli istituti scolastici in parola e, per meglio comprendere ciò, è opportuno partire dalla natura del reato che l'odierna ricorrente avrebbe omesso di dichiarare.

La Sig.ra Nardò, in data 15.02.2013, ha riportato una condanna penale innanzi al Tribunale di Ferrara per il reato di "*violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa*" previsto dall'art. 335 cod. pen.

La ricorrente, nell'ambito di un giudizio di accertamento delle responsabilità conseguenti a sinistro stradale, era stata nominata custode giudiziale di un mezzo di sua proprietà (ciclomotore MBK Booster di cui al telaio n. VG5SO62001829033) che era rimasto coinvolto in un incidente mentre veniva condotto dal figlio.

Successivamente, in occasione di un furto perpetrato presso l'abitazione della famiglia della ricorrente, tale mezzo le veniva sottratto dal garage e la stessa veniva



sottoposta a procedimento penale e successivamente condannata, con pena sospesa, per non aver dichiarato l'accaduto alla Pubblica Autorità.

Tale premessa già di per sé dimostra come il reato per cui la Sig.ra Nardò ha riportato condanna non abbia alcuna attinenza con il mondo della scuola né sia caratterizzato da un particolare biasimo morale o sociale, oltre a non essere idoneo a compromettere l'immagine, la capacità e la credibilità professionale della medesima.

Si consideri peraltro che un recentissimo orientamento della Suprema Corte Penale, ha ritenuto che la condotta di colui il quale agevoli colposamente la sottrazione da parte di un terzo di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla propria custodia (con conseguente circolazione abusiva) deve ritenersi integrare – piuttosto che l'ipotesi autonoma di reato ex art. 335 c.p. - un'ipotesi di concorso colposo nella condotta oggi integrante l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, del Codice della Strada (Cass. Pen., sez. VI, sentenza 28.01.2015, n. 4197).

Con la conseguenza che se i fatti per cui è stata imputata la Sig.ra Nardò si fossero verificati in un momento di poco successivo per la stessa non ci sarebbe nemmeno stata condanna (*sic*).

In ogni caso la Sig.ra Nardò, la cui pena era stata sospesa, non aveva nemmeno compreso a suo tempo di essere stata destinataria di un provvedimento penale di condanna non avendo subito conseguenze né in termini pecuniari né di detenzione, ragion per cui la stessa non ha prestato, a tale aspetto, particolare attenzione nella compilazione della domanda, effettuata peraltro sulla base di modulistica standardizzata già predisposta dalla pubblica amministrazione.

La ricorrente, infatti, in perfetta buona fede, si è sostanzialmente limitata a compilare i campi liberi nel modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA, quali quelli relativi all'inserimento dei suoi dati personali o dei titoli di accesso alla graduatoria.

Per converso la ricorrente non ha dato il giusto peso alla “sezione I - altre dichiarazioni” che, come si può evincere dal modulo compilato, riporta delle mancanze.

Per quanto ci interessa, la Sig.ra Nardò al punto C. della Sezione I non si è accorta di dover depennare l'ipotesi non corretta laddove si richiedeva “*di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali*” mentre ha dichiarato correttamente di non aver procedimenti penali pendenti.



Vero è che di tale svista nemmeno il personale amministrativo deputato alla disamina della domanda si è avveduto e, come avrebbe dovuto essere, ha provveduto a richiamare la Sig.ra Nardò per avvisarla e colmare la lacuna.

Va evidenziato in proposito che, a livello normativo, il D.M. n. 717 del 05/09/2014 (bando graduatorie personale ATA), all'art. 3 deputato all'elencazione dei requisiti generali di ammissione, stabilisce al punto d) che non possono partecipare alla procedura in esame "coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16".

Peraltro, mediante il rinvio all'art. 1 della L. 16/1992, si individuano una serie di reati ostativi all'inserimento nelle graduatorie tra i quali non si rinviene la fattispecie penale per cui l'odierna ricorrente ha ricevuto condanna: ragion per cui la medesima, qualora avesse effettuato in domanda la dichiarazione di condanna a suo tempo riportata, non sarebbe stata esclusa dalla graduatoria in oggetto e avrebbe potuto essere individuata come destinataria di contratti individuali di lavoro.

Inoltre, il D.M. 717/2014, all'art. 8 bis, statuisce che *"l'amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che: "(...) d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false"* per poi proseguire affermando che *"le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione della procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000"*.

La lettura di tale norma consente agevolmente di evincere come la condotta ascritta alla ricorrente non si possa inquadrare nella fattispecie del mendacio e del falso: la medesima, infatti, nella compilazione della domanda di inserimento in graduatoria, non ha dichiarato il falso né ha prodotto certificazioni/autocertificazioni false, limitandosi esclusivamente ad omettere la cancellazione di un'ipotesi piuttosto che di un'altra.

Giova infatti rilevare, sul punto, come non sempre e non necessariamente la dichiarazione omessa o non veritiera integri gli estremi di una dichiarazione falsa: il reato di falso, infatti, oltre alla materialità della condotta, presuppone anche e soprattutto un *quid pluris* rappresentato dal dolo, in qualità di elemento soggettivo, con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione.



Partendo quindi dal presupposto secondo cui si ha falso o mendacio nell'ipotesi in cui coscientemente e volontariamente un soggetto dichiara una circostanza non rispondente alla realtà, è evidente come nel caso di specie trattasi semplicemente di mera svista dalla quale non è in alcun modo possibile dedurre che la ricorrente abbia coscientemente e volontariamente voluto dichiarare di non aver riportato condanne penali piuttosto che il contrario.

Quanto sopra a maggior ragione vale se si tiene conto che la dichiarazione della lavoratrice contenuta nella suddetta domanda deve essere interpretata secondo buona fede ai sensi del combinato disposto degli artt. 1324 e 1366 cod. civ., e quindi dalla mancata cancellazione di una delle due ipotesi non sarebbe corretto evincere la volontà della signora Nardò di dichiarare di non aver riportato condanne penali.

Per giunta l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sent. n. 4812/2011, ha espressamente precisato come la sussistenza di una condanna penale non sia di per sé preclusiva della costituzione del rapporto di pubblico impiego: e ciò non solo perché con la L. 732/1984 è venuto meno, tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego, il requisito della buona condotta, ma anche e soprattutto per la considerazione secondo la quale, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988, la sentenza penale di condanna non può considerarsi ostativa del rapporto di pubblico impiego.

La condanna penale, così come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, può essere certamente causa di esclusione di una procedura concorsuale, ma solo laddove ad essa si accompagni un'autonoma e specifica valutazione dell'amministrazione sulla gravità dei reati commessi (Cons. di Stato sent. n. 6883/2000; sent. 130/2006); pertanto, tenuto conto della natura del reato commesso dalla ricorrente e del suo chiaro disvalore rispetto alla funzione cui la medesima era chiamata a svolgere, gli addebiti posti a carico della Sig.ra Nardò non risultano certamente incompatibili con la prestazione professionale per cui la medesima era stata assunta e di certo non impediscono la prosecuzione di un rapporto lavorativo già in essere.

Sul punto, la Corte Costituzionale, già con sent. n. 311/1996, ha ritenuto di sottolineare come *non possano essere valutate condotte che, per la loro natura o per la loro occasionalità, per la loro distanza nel tempo o per altri motivi, non appaiono ragionevolmente suscettibili ad incidere in ordine al corretto svolgimento della specifica funzione o attività considerata. Non è infatti ammissibile che da episodici comportamenti tenuti da un soggetto (peraltro preesistenti all'instaurazione del*



rapporto lavorativo) *finiscano per discendere conseguenze per lui negative (...) non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l'esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale*".

Il caso che qui ci occupa integra senza dubbio una fattispecie di "**falso innocuo**", ovvero una dichiarazione (o non dichiarazione) da ritenersi ininfluyente in relazione al conseguimento di benefici ottenuti in seguito al rilascio (o non rilascio) della stessa ovvero, in altre parole, la falsità cade su elementi di fatto che sono irrilevanti per il raggiungimento del suo scopo, con la diretta conseguenza che l'atto sarebbe perfetto e pertanto produttivo di effetti anche senza quella parte specifica (cfr. Cass. Pen. n. 3564/2007, *"deve qualificarsi innocuo quando la contraffazione, pur non immediatamente percepibile come tale, si caratterizza per la sua irrilevanza ai fini della funzionalità dell'atto"*).

Ribadendo il fatto che la candidata Nardò al momento del conferimento dell'incarico di collaboratrice scolastica non ha dichiarato la condanna penale riportata in precedenza, essendo convinta che la stessa fosse oggettivamente ininfluyente nei confronti dei requisiti richiesti dal bando, si ricorda che il T.A.R. Veneto, Sez. III, con sentenza 28 luglio 2008, n. 2125 ha affermato che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 quando vi è la totale mancanza di alcun nesso di causalità tra dichiarazione non veritiera ed attribuzione del beneficio (decisione confermata anche dal Tar Lombardia con decisione n. 1160 del 2009).

In poche parole, ritenuto che l'inserimento in graduatoria della Sig.ra Nardò si sarebbe verificato anche con la dichiarazione della condanna penale riportata in quanto inidonea ad inficiare l'accesso al pubblico concorso per la sua tenuità ed estraneità al mondo scolastico, si deve concludere di essere in presenza di un falso innocuo.

Pertanto, alla luce dell'insussistente gravità dell'illecito in contestazione, nonché dell'assenza determinante dell'elemento soggettivo della coscienza e volontà costitutivi del reato di falso, nessuna condotta falsificatoria è ascrivibile in capo alla ricorrente, laddove alla stessa potrà esclusivamente essere addebitata la sola omissione incolpevole, incosciente ed involontaria della compilazione della domanda medesima la quale, sottoposta al vaglio dell'impiegato amministrativo competente alla sua ricezione, avrebbe peraltro potuto essere prontamente integrata dalla ricorrente.



Con la conseguenza che il licenziamento a carattere sostanzialmente disciplinare posto a carico dell'odierna ricorrente ed il suo conseguente depennamento dalla graduatoria triennale, alla luce di quanto sopra esposto e concluso, è da considerarsi illegittimo per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

*

4. Sull'illegittimità del provvedimento di risoluzione contrattuale per violazione dell'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Dalla natura sostanzialmente disciplinare del licenziamento comminato alla ricorrente discende l'illegittimità del provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro ivi impugnato per incompetenza del soggetto che ha proceduto alla sua adozione, ovvero la Dirigente dell'Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano, Dott.ssa Cinzia Quirini.

Infatti, al fine di individuare l'ufficio dell'ente cui compete l'irrogazione del licenziamento si deve fare riferimento all'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale, nella sua attuale formulazione, statuisce testualmente che **“ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa”**.

La competenza, quindi, per le infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione per più di dieci giorni spetta al responsabile della struttura, se ha la qualifica dirigenziale.



Qualora tuttavia il responsabile della struttura non possieda la qualifica dirigenziale e comunque in ogni caso in cui la sanzione applicabile sia più grave di quelle indicate, questi è tenuto a trasmettere gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari: ciascuna amministrazione, infatti, secondo il proprio ordinamento, individua, a norma del 4° comma dell'art. 59 bis D.Lgs. 165/2001, un ufficio competente per i procedimenti disciplinari il quale costituisce il solo ed unico organo competente all'irrogazione di sanzioni disciplinari e che deve essere individuato in modo istituzionale dall'ente in data certamente anteriore rispetto alla data di avvio di uno specifico procedimento di natura disciplinare.

Evidente da ciò come il procedimento disciplinare instaurato da un soggetto o un organo dell'ente diverso dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sia illegittimo e, conseguentemente, la sanzione irrogata viziata da nullità assoluta per effetto dell'adozione del provvedimento in violazione di norma di legge inderogabile sulla competenza: si ravvisa, infatti, come tale norma determinatrice di competenza sia espressione non solo di tecnica organizzativa ma anche di una esigenza di giustizia o di garanzia degli atti considerati, atteso che il legislatore ha stabilito che solo un determinato organo si trova nelle condizioni di poter correttamente iniziare e decidere in ordine ad un determinato provvedimento disciplinare. Sicché lo stesso provvedimento, se adottato da altro organo o soggetto o struttura dell'ente, si connota di palese illegittimità ed i suoi effetti dovranno essere eliminati mediante il suo annullamento.

Le norme sulla competenza, infatti, non rientrano nell'ambito di una norma permissiva suppletiva o *minus quam perfecta* ed il consequenziale accertamento della sua inderogabilità o imperatività non può che comportare l'applicazione delle ipotesi di nullità del contratto di cui al 1° comma dell'art. 1418 c.c. dell'atto o provvedimento adottato da organo o soggetto dell'ente *ex lege* non competente.

Tali principi, che devono incontrovertibilmente valere per tutti i tipi di procedimenti e provvedimenti disciplinari ricadenti nella previsione legislativa, non possono essere in alcun modo regolati dalla contrattazione collettiva, alla quale compete la possibilità di definizione della tipologia e dell'entità delle infrazioni ma non anche quella relativa all'individuazione del soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare.

Ne consegue quindi che, a norma di quanto espressamente statuito dalla Suprema Corte con sent. n. 2168/2004, *“in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993,*



n. 29, trasfuso nell'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (u.c.p.d.), il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o un organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora stato istituito, è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tal caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza; né la previsione legislativa è suscettibile di deroga ad opera della contrattazione collettiva, sia per l'operatività del principio gerarchico delle fonti, sia perché il comma 3 dell'art. 59 cit. attribuisce alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l'entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare”.

Da rilevare, altresì, come tale iter logico e giuridico rifletta pienamente gli assunti ed i principi cardini di cui al D.Lgs. 150/2009 (cd. “decreto Brunetta”), il quale, intervenendo in materia disciplinare con gli artt. 67 e ss in modifica del D.Lgs. n. 165/2001 e nella statuizione precisa secondo cui per il personale ATA si adottino le regole ed i principi di cui all'art. 92 del C.C.N.L. comparto scuola, ha espressamente previsto come il rispetto rigoroso delle procedure previste sia condizione essenziale per la validità del procedimento disciplinare e per la legittimità della sanzione: ogni difformità procedurale, quindi, può essere causa di annullamento in sede di impugnazione del provvedimento. Competono quindi al dirigente le sanzioni di cui al rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa fino a quattro ore e sospensione sino a 10 giorni dal servizio e dalla retribuzione; competono, per contro, all'ufficio per i procedimenti disciplinari costituiti presso ogni amministrazione i provvedimenti sanzionatori del licenziamento con preavviso, nonché quelli senza preavviso.

È obbligatorio inoltre contestare preventivamente al dipendente il comportamento al fine di porlo nelle condizioni di potere svolgere adeguatamente le proprie difese: diritto, quest'ultimo, espressamente garantito dalla legge e dal contratto che incombono in capo alla pubblica amministrazione l'obbligo (inderogabile) di sentire a propria difesa il lavoratore prima dell'irrogazione della (eventuale) sanzione disciplinare.

Nel caso della Sig.ra Nardò, invece, nessuna garanzia procedimentale è stata osservata, con conseguente impossibilità per la stessa di esercitare il benché minimo diritto di difesa. La ricorrente da un giorno all'altro si è trovata senza lavoro



e non ha nemmeno avuto la possibilità di giustificare i fatti e i comportamenti che le sono stati addebitati quale ragione di risoluzione immediata del contratto di lavoro.

Emblematico sul punto come **ambedue le istituzioni scolastiche** di San Giorgio di Piano ed Argelato, da pianta organica ed organigramma presente sul sito internet delle medesime ed in integrale violazione delle direttive di cui al D.Lgs. 150/2009, **siano totalmente sprovviste di tali Uffici per i Procedimenti Disciplinari.**

E' evidente, pertanto, come la disposizione sanzionatoria adottata in danno alla ricorrente dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano, che si rileva ha data antecedente alla successiva e conseguente emissione di decreto di depennamento dalla graduatoria di istituto operata dall'Istituto Comprensivo di Argelato e che pertanto travolge quest'ultimo nei suoi effetti, sia illegittima e deve essere pertanto annullata per violazione dei criteri di competenza di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

ISTANZA CAUTELARE

Come ci si accinge a dimostrare, al *fumus boni iuris* del ricorso si aggiunge altresì la sussistenza del requisito del *periculum in mora* per l'odierna ricorrente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 717/2014 la graduatoria definitiva di circolo e di istituto di terza fascia per il personale A.T.A., nella quale la Sig.ra Nardò era stata correttamente inclusa e nella quale essa stessa chiede di rientrare, ha validità triennale e, precisamente, vige per il triennio scolastico 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.

In pendenza dell'impugnato depennamento, disposto con decreto di data 11.01.2016 a firma della Dirigente dell'I.C. di Argelato, la ricorrente rimane irrimediabilmente impedita dal poter ottenere il conferimento di incarichi per tutto il triennio detto oltre a perdere punteggio utile per poter accedere alle prossime graduatorie.

Ciò significa che la Sig.ra Nardò, oltre ad aver perso l'incarico a tempo determinato di cui contratto Prot. n. 5068C4, risolto unilateralmente e con effetto immediato in data 22.12.2015, che le avrebbe garantito di guadagnarsi da vivere fino alla fine del corrente anno scolastico, non può attualmente nemmeno ricevere altre proposte di lavoro quale collaboratrice scolastica non essendo inserita in alcuna graduatoria.

La stessa quindi dalla fine dell'anno 2015 non ha più potuto lavorare nel settore scolastico e si è ritrovata disoccupata.

A tale assunto si potrebbe semplicisticamente replicare adducendo la possibilità per la ricorrente di procurarsi un altro impiego al di fuori dell'ambito scolastico.



Ma il fatto che la Sig.ra Nardò sia in grado e nelle condizioni di reperire altro lavoro non è di certo cosa scontata se si considera che la stessa ha un'età (che non si indicherà espressamente trattandosi di una signora) tale da renderla difficilmente ricollocabile nel mondo del lavoro, soprattutto al giorno d'oggi.

La possibilità per la Sig.ra Nardò di "reinventarsi" e reimmettersi in altri settori lavorativi appare alquanto limitata e si deve considerare altresì che la stessa non possiede altri redditi o altre entrate, né può contare sul sostegno di altri familiari.

Ancora oggi, infatti, la ricorrente è disoccupata (**doc. 9**) e spera che il presente ricorso le permetta quanto prima di essere reintegrata nel settore scolastico.

Si consideri altresì che lo stipendio percepito dalla ricorrente era essenziale non solo come autosostentamento ma anche come supporto all'economia familiare, posto che la madre della Sig.ra Nardò è molto anziana e vive della sua pensione (**doc. 10**), il marito della ricorrente è invalido civile al 67% (**doc. 11**) e percepisce una piccola pensione d'invalidità mentre il figlio della Sig.ra Nardò si barcamena con dei lavori saltuari non riuscendo purtroppo a reperire un'occupazione stabile (**doc. 12**).

Tutto quanto sopra esposto già di per sé permette all'Ill.mo Giudicante di comprendere quali gravissime conseguenze la ricorrente stia subendo a seguito di un errore che essa stessa ha commesso in assoluta buona fede, senza considerare le ulteriori ripercussioni sul conseguimento del diritto al trattamento pensionistico che potrebbero derivare da un prolungato periodo d'inattività lavorativa.

Al di là del fatto che il licenziamento con effetto immediato, seppur già di per sé esorbitante in relazione all'omissione incolpevole compiuta dalla Sig.ra Nardò, sarebbe stato più che sufficiente, si aggiunge che il depennamento della medesima dalla graduatoria è una misura oltremodo sproporzionata e contraria all'affermazione costituzionale del diritto al lavoro.

Una decisione di merito differita nel tempo, quindi, oltre a compromettere irrimediabilmente le aspettative della ricorrente, stravolgerebbe nel tempo lo stesso assetto complessivo della graduatoria con conseguenti ripercussioni a catena sulle posizioni dei singoli dipendenti in essa inclusi. Il tutto, ovviamente, a danno della stessa Amministrazione resistente.

La proposizione del presente ricorso, a termini dell'art. 9, comma 7, del D.M. 717/2014 riconosce peraltro alla ricorrente il diritto di vedersi riammessa, nelle more della definizione del giudizio stesso, *"sotto condizione alla procedura e iscritta con riserva nella graduatoria"*.

* * *



Tanto premesso la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e discussione, ritenuta sussistente la propria giurisdizione e competenza nel caso in esame, *contrariis adversis reiectis*:

In via cautelare e d'urgenza:

visto l'art. 669 sexies c.p.c., assunte ove occorra sommarie informazioni, con decreto inaudita altera parte e fissazione d'udienza per la conferma con ordinanza del provvedimento,

o v v e r o

con ordinanza, previa convocazione delle parti in apposita udienza,

a) ordinare la reinclusione della ricorrente nella graduatoria definitiva di III fascia da cui è stata illegittimamente esclusa, nel profilo di collaboratore scolastico, nella medesima posizione n. 196 ovvero in quella che avrebbe maturato successivamente, nonché

b) ordinare il reintegro della ricorrente nel posto di lavoro presso l'Istituto Comprensivo di San Giorgio di Piano o collocare la medesima in altro istituto per svolgere lavoro equipollente;

nel merito:

- **accertare e dichiarare** quale licenziamento di natura disciplinare il provvedimento prot. n. 5068/C4 del 25.09.2015, da qualificarsi quale licenziamento di natura disciplinare, disposto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico dell'Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano in data 22.12.2015; e per l'effetto

- **accertare e dichiarare**, per tutte le ragioni sopra esposte, la nullità e/o l'illegittimità ovvero annullare il licenziamento comunicato alla ricorrente con provvedimento prot. n. 5068/C4 del 25.09.2015, disposto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico dell'Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano in data 22.12.2015; ed inoltre

- **accertare e dichiarare**, per tutte le ragioni sopra esposte, la nullità e/o l'illegittimità ovvero annullare il decreto di depennamento della Sig.ra Nardò Carmina dalla graduatoria di istituto di collaboratore scolastico per tutto il triennio 2014-2017 emesso dall'Istituto Comprensivo capofila di Argelato in data 11.01.2016,

e conseguentemente:

in via principale



- **ordinare**, per l'anno scolastico 2015-2016, l'immediato reintegro della ricorrente nel posto di lavoro già assegnatole con contratto di lavoro prot. n. 5068/C4 del 25.09.2015 presso l'istituto di San Giorgio di Piano con il profilo professionale di collaboratrice scolastica;
- **condannare** l'Amministrazione Scolastica al pagamento nei confronti della ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata nei limiti di dodici mensilità dal giorno di licenziamento, oltre alla regolarizzazione contributiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo.
- **ordinare** l'immediato reinserimento della stessa nella graduatoria definitiva di III fascia da cui è stata illegittimamente esclusa, nel profilo di collaboratore scolastico, nella medesima posizione n. 196 ovvero in quello che avrebbe maturato successivamente, con l'attribuzione di analogo punteggio già conferitole in sede di approvazione e stesura della graduatoria definitiva, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di inserimento in graduatoria ovvero, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

In subordine:

- **condannare** l'Amministrazione Scolastica resistente al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni globali di fatto perdute dalla data di licenziamento a quella di scadenza del contratto ovvero di un'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni mensili globali di fatto dovute dal giorno del licenziamento a quello della scadenza del contratto oltre alla regolarizzazione contributiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora al saldo, ovvero al pagamento di quella maggiore o minor somma che l'Ill.mo Giudice riterrà opportuna in relazione alla gravità della violazione formale accertata.
- **ordinare** l'immediato reinserimento della stessa nella graduatoria definitiva di III fascia da cui è stata illegittimamente esclusa, nel profilo di collaboratore scolastico, nella medesima posizione n. 196 ovvero in quello che avrebbe maturato successivamente, con l'attribuzione di analogo punteggio già conferitole in sede di approvazione e stesura della graduatoria definitiva, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa di inserimento in graduatoria ovvero, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

In via istruttoria:

Si chiede che il Giudice adito voglia procedere ex art. 420 c.p.c. all'interrogatorio libero della ricorrente, Sig.ra Nardò Carmina, su tutte le circostanze di fatto di cui alla narrativa del presente atto, al fine di poter saggiare in capo alla stessa gli



elementi soggettivi consistenti nell'inconsapevolezza e della non volontarietà dell'azione omissiva compiuta, consistente nell'aver mancato di compilare nella domanda di inserimento nella graduatoria triennale A.T.A. per il triennio 2014-2017 lo spazio riservato alla dichiarazione in merito ad eventuali condanne penali riportate.

Con integrale vittoria di spese e onorari di causa.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è esente ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 essendo il reddito imponibile irpef familiare della ricorrente per l'anno 2015 inferiore ad € 34.585,23.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia D.M. n. 717 del 05.09.2014;
2. domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2014-2017 per il personale ATA del 01.10.2014;
3. graduatoria definitiva di istituto;
4. contratto di assunzione dell'I.C. San Giorgio di Piano del 25.09.2015, con relative dichiarazioni della ricorrente;
5. provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro del 22.12.2015;
6. decreto di depennamento della graduatoria dell'I.C. di Argelato dell'11.01.2016;
7. lettera di impugnazione risoluzione contratto e depennamento graduatoria del 02.02.2016;
8. lettera di chiarimenti in merito all'impugnazione del depennamento del 04.02.2016;
9. percorso lavoratore della Sig.ra Nardò;
10. certificazione unica 2015 relativa alla Sig.ra Tratto Concetta, madre della Sig.ra Nardò;
11. certificato di invalidità del Sig. Ventrici Carmine, marito della ricorrente;
12. attestato di disoccupazione del Sig. Ventrici Francesco, figlio della ricorrente;
13. dichiarazione sostitutiva di esenzione dal contributo unificato.

Con perfetta osservanza.

Cento - Bologna, lì 22 aprile 2016

Avv. Maria Teresa Ridolfi

Avv. Romina Filippini



* * *

**Istanza per la determinazione delle modalità della
notificazione nei confronti dei litisconsorti
ex art. 151 c.p.c.**

I sottoscritti procuratori, che rappresentano e difendono l'odierna ricorrente,

premesse che

- il ricorso ha ad oggetto, oltre che l'impugnativa della disposizione di risoluzione contrattuale emessa dal Dirigente Scolastico dell'I.C. San Giorgio di Piano in data 22.12.2015, anche l'impugnativa del decreto di depennamento dalla graduatoria definitiva di istituto, per gli anni 2014-2017, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Argelato in data 11.01.2016;
- a norma dell'art. 4 del D.M. 717/2014, il personale incluso nella terza fascia della graduatoria di circolo e di istituto è inserito, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base alla tabella di valutazione dei titoli di cui al medesimo decreto, con l'indicazione delle eventuali preferenze;
- nell'ipotesi di accoglimento dell'odierna domanda di reinserimento della ricorrente nella graduatoria di istituto della struttura comprensiva di Argelato sussiste un potenziale interesse contrario dei soggetti titolari delle posizioni successive al n. 196 di cui alla graduatoria medesima, nonché quello dei soggetti titolari di posizioni utili in graduatoria nell'ambito dei dieci istituti discrezionalmente prescelti dai candidati nella compilazione della domanda;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato al personale scolastico potenzialmente controinteressato facente parte, per il triennio 2014-2017, della graduatoria definitiva di cui all'Istituto Comprensivo di Argelato;

Rilevato che

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio: significativa, al riguardo, la pronuncia di cui alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, la quale dispone che “ (...) non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)”;



- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per l'odierna ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 205/2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “ (...) l'urgenza e la sformalizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio Regionale per la Liguria (...)” (testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/2011 – provvedimento del 01.09.2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.);

rilevato altresì che

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori

fanno istanza affinché la Signoria Vostra Illustrissima

valutata l'opportunità di procedere alla notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale

autorizzi la notificazione di estratto del presente ricorso

- **nei confronti di tutto il personale scolastico attualmente inserito, per il triennio 2014-2017 e per il profilo di collaboratore scolastico, nelle graduatorie definitive di circolo di III fascia della scuola capofila I.C. di Argelato, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**



- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;**
- b) nome dei ricorrenti ed indicazione dell'amministrazione intimata;**
- c) sunto dei motivi del ricorso;**
- d) indicazione dei contro interessati, genericamente individuati come “*tutto il personale scolastico attualmente inserito, per gli anni 2014-2017, nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'I.C. di Argelato;*”**
- e) estratto del ricorso.**

Con perfetta osservanza.

Cento - Bologna, li 22 aprile 2016

Avv. Maria Teresa Ridolfi

Avv. Romina Filippini

